

periodico bimestrale
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di
Siracusa
Spedizione in
Abb. postale 70%
Filiale di Siracusa
Anno XI - N. 4
n. 64 dalla fondazione)
Luglio - Agosto 2007

il dottore commercialista

PROFESSIONE E CULTURA

editoriale

La trappola

di Massimo Conigliaro

Dietro un banale cambio di denominazione, la trappola.

Era già accaduto in passato. Ci si riprova adesso. Stiamo parlando del processo tributario, dal cui patrocinio qualcuno vuole estromettere i dottori commercialisti.

Questi i fatti: già nell'iter parlamentare di approvazione del collegato alla Finanziaria 2006 (art. 3-bis del D.L. 30.09.2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 02.12.2005 n. 248) vi era stato un tentativo di introdurre nel rito tributario una modifica volta – in sostanza – a riservare ai soli avvocati la difesa tecnica, ma l'emendamento proposto in Commissione Finanze al Senato, per cambiare nome alle commissioni trasformandole in «tribunali tributari» e «corti d'appello tributarie», non fu approvato. Il legislatore, piuttosto, estese la difesa tecnica piena anche ai consulenti del lavoro.

Lo scorso 17 febbraio 2007, senza clamore, è stato depositato in Senato un disegno di legge (Atto S 1340, primo firmatario il Sen. Giorgio Benvenuto), nel quale viene riproposta – tra le altre – la modifica della denominazione delle Commissioni Tributarie in *Tribunali e Corti d'Appello Tributarie*, al fine di *rafforzarne la natura giurisdizionale*.

Apparentemente soltanto un cambio di nome; di fatto

un passo propedeutico a riservare ai soli avvocati la difesa tecnica: innanzi ai tribunali il patrocinio spetta per legge ai legali (professione peraltro assai ben rappresentata trasversalmente in Parlamento). Il nostro Consiglio Nazionale, in ben altre faccende affaccendato, non ha dato segni di essersene accorto ovvero di averne compreso la rilevanza.

Nell'agosto del 2007 la conferma. Un autorevole esponente dell'Unione Nazionale delle Camere Tributarie ha diffuso un progetto di legge sul processo tributario nel quale il disegno viene platealmente allo scoperto: si propone, oltre al cambio di denominazione, la modifica dell'art. 12 del D. Lgs. 546/92 laddove, in tema di difesa tecnica, si prevede che la stessa possa essere affidata esclusivamente ad un avvocato.

Bizzarrie estive? Proposte che non diventeranno mai legge? Chissà. La certezza è che i dottori commercialisti non possono restare a guardare come troppe volte è successo in passato.

Esclusive, riserve o prerogative non siamo riusciti ad averne mai.

Adesso, silenzioso e camuffato, l'attacco al patrocinio tributario. È bene non restare inerti a guardare: cerchiamo almeno di non perdere quel poco che ci è rimasto.

sommario

- 3 **Q**uel giorno a Capotaormina
- 4 **I**rapporti fisco-contribuenti e lo stato di attuazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente
di Antonio Tamborrino
- 12 **P**rofessionisti: Antiriciclaggio... Antiterrorismo. E poi?
di Giovanni Stella
- 16 **L**e indagini finanziarie ed i professionisti: oneri probatori e ipotesi sanzionatorie
di Massimo Conigliaro
- 22 **B**iblioteca

NOVITÀ FISCALI?

**il fisco
RISPONDE!**

GUARDI SUL RETRO

attualità

Tribunale di Siracusa Saluto al Presidente Benanti

Forse – da tempo lo sosteniamo – nella latitanza dei poteri esecutivo e legislativo resta quello giudiziario il solo baluardo in questa Nazione che ancora taluni di noi ci ostiniamo a chiamare Patria.

Limiti di età hanno imposto al Presidente Fabiano – al quale abbiamo rivolto un caloroso saluto augurale nel numero scorso – di lasciare la Presidenza del Tribunale di Siracusa.

Ora quella stanza l'abbiamo trovata occupata dal Presidente reggente provvisorio dott. Romualdo Benanti, che, sotto il profilo tributario – è quello che maggiormente ci occupa – conosciamo da tanto tempo.

Tempo che va a tutto suo onore, che presiede una Sezione della Commissione Tributaria di 2° grado aretusea.

Non è facile il settore fiscale, per nessuno. Né per il difensore, né per l'A.f., né per il giudicante.

È materia squisitamente "tecnica" in un processo la cui derivazione è un misto di civile e amministrativo dai quali – la dottrina ne dibatte la provenienza – è filiazione.

Aggiungendosi ai problemi processuali e procedurali, di per sé di non poco momento, quelli squisitamente di diritto sostanziale. E qui le note sono dolenti se è vero – come è pur vero – che sulla stessa problematica anche la Sezione della S. Corte che si occupa del fiscale, spesso, si pronuncia in modo differente a seconda del Collegio giudicante.

E presiedere una Commissione in grado di appello – sopra la quale c'è solo la Cassazione, ma per questioni di mera legittimità – non è cosa facile, se non si hanno una serie di qualità: esperienza, formazione giuridica di notevole spessore, sagacia, buon senso, equilibrio...

Tutte presenti nel Presidente Benanti che ha dimostrato – sul campo – di averle. Aggiungendovi

anche una notevole propensione per la letteratura, supportata da una notevole e non comune cultura umanistica che ne fanno anche un bibliofilo.

C'è da dire altro? Potremmo, potremmo...

È uomo che, lasciandosi la barba, pronuncia – fuori dalle udienze e dalle forme – condensati di saggezza antica, dei quali gli ascoltatori non possono – se vogliono essere un po' all'altezza dell'interlocutore – non tenerne debito conto e fruirne, nel diritto come nella vita.

Presidente, di cuore buon lavoro.

g. s.

Siracusa: formazione obbligatoria anche per i praticanti

Il Consiglio dell'Ordine di Siracusa, al fine di perfezionare la preparazione professionale degli aspiranti dottori commercialisti – anche nell'ottica dell'esame di Stato – ha deliberato di estendere l'obbligo formativo anche agli iscritti al Registro dei Praticanti a decorrere dal 1° settembre 2007.

Tale obbligo vige già dal 2003 per gli iscritti all'Albo e costituisce un importante strumento di aggiornamento professionale, utile per rendere prestazioni di qualità. Ciascun tirocinante dovrà pertanto documentare di avere maturato almeno 60 crediti formativi annuali.

Per quanto sopra, già dal mese di settembre 2007 prenderà il via un progetto formativo ad hoc che prevede 100 ore di formazione pro capite su tematiche strettamente professionali, da tenersi presso l'Ordine.

Il corso, organizzato in collaborazione con il Consorzio Quark, è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e, dunque, risulta completamente gratuito per i partecipanti.

il dottore commercialista

PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Siracusa

Direttore

Gaetano Ambrogio

Direttore Responsabile

Massimo Conigliaro

Editore

Ordine dei Dottori Commercialisti
di Siracusa

Consiglio dell'Ordine di Siracusa

Presidente

Gaetano Ambrogio

Vice Presidente

Massimo Conigliaro

Segretario

Dino Faranda

Tesoriere

Paola Migliore

Consiglieri

Gaetano Arena
Guglielmo Di Pietro
Pierluigi Incastrone
Salvatore Spadaro
Concetta Vinci

Redazione e Amministrazione

Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa
Via Reno, 21 - 96100 SIRACUSA
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 64027
www.odcsr.it - giornale@odcsr.it

Composizione e Stampa

Nuova Grafica di A. Invernale
Via G. Matteotti, 118
Tel. 0931.942744 - 96014 FLORIDIA (SR)
Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente
il pensiero personale degli autori
e non impegnano in alcun modo il giornale

Numero chiuso in tipografia l'11/09/2007
Tiratura: 1300 copie

Quel giorno a Capotaormina

Scavati nella roccia e bene illuminati i tunnel collegano la hall con la spiaggia da un lato, e gli scogli e la piscina dall'altro. Il tutto ben servito dal bar con ampi tavoli e dal lussuoso ristorante affacciato a mare, nella cui baia riposano yachts e panfili di epoche differenti.

Così si presenta l'hotel Capotaormina, proprietà di Ligresti, siciliano doc, s'affretta a dirmi lui. Chi lui? Ma Ermanno Leo, vivaddio. Da dieci anni il luminare della chirurgia oncologica del colon, la sola cosa che si concede è una settimana di riposo – quella a cavallo di ferragosto – nel medesimo albergo da dove non esce neanche per una cena (a mezzogiorno salta il pasto come da abitudine ambrosiana), perché mangia bene, pesce ottimo e fresco in uno dei tre ristoranti. La sola eccezione è riservata ai pescatori, uomini veri, coi quali dialoga volentieri.

Leo da tempo era il numero uno in Italia nel settore della chirurgia del colon. Ora il panorama si è allargato e con la sua équipe, viaggia al primo posto in Europa per la chirurgia ma è all'avanguardia nel pianeta nella ricerca, sì da aver raggiunto un traguardo ambizioso e che fa onore a Lui e ai suoi collaboratori, e rende orgogliosa l'Italia.

Ha (hanno) inventato un "vaccino curativo" (è un controsenso dirla così: ma è un effetto shock che rende bene l'idea) del cancro al colon.

Trovata unica in tutto il mondo che, dopo una seria sperimentazione in oltre 1000 casi, verrà diaramata scientificamente e ufficialmente in autunno. Il vaccino alternativo alla chemioterapia, per curare e guarire i casi più ribelli.

Leo è uno scienziato e come tutti i suoi simili è di una umiltà, semplicità, umanità disarmante. Riesce a mettersi a tuo agio in pochi secondi, ad assecondare le tue domande, le tue argomentazioni, e persino ringraziarti per essere andato a trovarlo. Gente che scientificamente e umanamente merita molto meno di lui, pretende che si facciano mesi di anticamera per un colloquio breve e magari insignificante.

Abituato a vederlo in camice bianco da corsia o verde da sala operatoria, o in eleganti abiti di seta e cachemir, trovo curioso che mi (anzi ci: ero con mio fratello e le rispettive consorti), riceva in

abbigliamento casual marinaro. Ci accomodiamo ai tavoli del bar della spiaggia. Caffè per tutti. Lui chiede un po' di latte ma il cameriere gli comunica di aver già provveduto a versargliene un po' nella tazzina, come sempre.

Come ogni grande navigatore fa costantemente il punto nave: dove siamo, da dove veniamo, dove andiamo. E per prima cosa parla del suo maestro, Catania (ch'ebbe a sua volta come maestro Dogliotti: altri tempi, altre scuole, altri Uomini...), e del suo allievo preferito, Vannelli (suo braccio destro e sua "vittima" sacrificale per ogni esigenza). Sarà il suo erede. Così lui ha deciso, perché così Vannelli (che ben conosco: era a suo fianco nell'intervento col quale Leo mi ha salvato la vita), sta meritando giorno dopo giorno. Il telefonino squilla a ripetizione: sono consulenze verbali veloci, oncologiche s'intende.

Arriva Federico bellissimo ragazzo diciottenne, suo figliolo che gareggia nel Team Renault in Formula 2000 – fortunato chi si potrà concedere una sponsorizzazione –, gioia, passione e tormento del padre, che da due anni corre e gareggia ora in due piste parallele: la lotta al cancro del colon per debellarlo, la pista dove si impone il figlio che, dal vivaio di oggi, spera possa domani ascendere nell'Olimpo della Formula uno, e lì chissà...

Gli comunico che ho intenzione di creare un club, inizialmente su scala nazionale, poi magari da rendere europeo, con sede a Roma, che riunisca quanti, come me, sono stati operati di tumore al colon: per solidarizzare fra noi e per far conoscere alla società anche questo problema da non sottovalutare.

Si dice contento dell'idea che trova positiva, lo vedo per un attimo emozionarsi. Lui che sta spendendo le sue energie interamente alla lotta contro il male e sta investendo tutti i suoi risparmi e redditi per la realizzazione di questo sogno, che non possiamo non augurarci e augurgli compiersi, unitamente all'altro di Federico in Formula uno.

Nella hall mi abbraccia. Ho ancora il calore delle nostre guance che si toccano.

La parola cede il posto al silenzio.

g. s.

I rapporti fisco-contribuente e lo stato di attuazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente

di Antonio Tamborrino¹

*Presidente del Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti*

1. PREMESSA

L'approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente² ha costituito, senza dubbio, un importante momento della travagliata storia della fiscalità nel nostro Paese, avendo codificato alcuni principi generali dell'ordinamento tributario che, almeno nelle intenzioni, avrebbero dovuto permeare non solo la produzione normativa, ma anche l'agire amministrativo successivi alla sua emanazione.

A sette anni di distanza dall'introduzione dello Statuto si registra purtroppo, ancora con troppa frequenza, la violazione di alcuni principi fondamentali in esso solennemente enunciati e delle garanzie nello stesso contenute.

Le ragioni di tale mancata attuazione sono da individuarsi, in parte, in alcuni comportamenti dell'amministrazione finanziaria non sempre conformi ai principi dello Statuto, ma soprattutto in un'attività legislativa che, ancora oggi, abusa della decretazione d'urgenza e dell'istituto della retroattività, modificando e correggendo se stessa in modo vorticoso senza soluzione di continuità.

L'occasione per una riflessione sull'effettivo stato di attuazione dello Statuto del contribuente è offerta da un'indagine condotta in tal senso dalla Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato³, nella quale è stata rilevata l'esistenza di risultati non sempre soddisfacenti con riferimento ai provvedimenti legislativi, alla normazione secondaria ed ai provvedimenti amministrativi e di gestione emanati successivamente all'approvazione dello Statuto.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, da parte sua, ha sempre sostenuto le iniziative parlamentari volte all'approvazione di una Carta dei diritti del contribuente e ha puntualmente denunciato le violazioni che, in questi ultimi anni, sono state perpetrate nei confronti dei principi dello Statuto.

Nel ringraziare, quindi, per l'opportunità concessa in questa sede di esprimere le proprie considerazioni al riguardo, sono evidenziati di seguito i principali aspetti critici e le ragioni dell'ancora attuale vulnerabilità dello Statuto, suddividendo l'analisi in quattro piani d'indagine: principi generali (articoli da 1 a 4); rapporti tra fisco e contribuente (articoli da 5 a 10); interpello e garante del contribuente (articoli 11 e 13); diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali (articoli 12 e 15).

2. PRINCIPI GENERALI

I primi quattro articoli dello Statuto di-

¹) Estratto dell'audizione del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Dott. Antonio Tamborrino, presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica (Roma, 5 luglio 2007). Il testo completo è disponibile nel sito www.cndc.it.

sciplinano, come è noto, le modalità con cui deve attuarsi la produzione normativa in materia tributaria, introducendo limiti rivolti, *prima facie* al depositario del potere legislativo.

Lo Statuto si apre con la solenne autoqualificazione delle sue disposizioni come principi generali dell'ordinamento tributario attuative degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione⁴.

Sulla base di tale autoqualificazione, in rapida successione, sono enunciati:

- a) il divieto di deroga o modifica delle norme dello Statuto, in modo tacito⁵;
- b) il divieto di deroga o modifica mediante leggi speciali⁶;
- c) l'obbligo di adottare norme interpretative in materia tributaria soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica⁷;
- d) il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie nonché, relativamente ai tributi periodici, l'obbligo di decorrenza delle modifiche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono⁸;
- e) il divieto di prevedere adempimenti a carico dei contribuenti anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore⁹;
- f) il divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta¹⁰;
- g) il divieto di disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi e l'estensione soggettiva di quelli esistenti¹¹;
- h) i principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie¹².

Trattasi di disposizioni di fondamentale importanza finalizzate ad introdurre un sistema di garanzie del contribuente nei confronti del potere legislativo.

Tali disposizioni possono essere annoverate tra le cosiddette norme sulla normazione o metanorme.

In tale loro caratteristica risiede, invero, il principale ostacolo all'effettività delle tutele accordate dallo Statuto, trattandosi di norme introdotte con legge ordinaria che fissano regole per la successiva produzione normativa dello stesso legislatore ordinario.

Da tempo i costituzionalisti¹³ dibattono sulla forza vincolante di norme sulla normazione contenute in fonti dello stesso grado di quelle che si intendono disciplinare.

Le conclusioni a cui perviene la dottrina maggioritaria sono, invero, poco confortanti ed esprimono più d'una perplessità sulla coerenza di tali metanorme: con riferimento alla clausola di abrogazione espressa, se ne è sostenuta la sua natura vincolante solo nei confronti degli atti di fonte secondaria; con riguardo alla clausola di autoqualificazione, è stata rilevata l'impossibilità da parte di una legge ordinaria di autodefinirsi di attuazione costituzionale.

Pur nella validità dei contenuti, lo Statuto del contribuente trova dunque un limite, difficilmente superabile, proprio nelle forme della sua emanazione: sebbene nella sostanza lo Statuto aspiri ad essere legge "di principio" e di attuazione costituzionale, formalmente resta una legge ordinaria, derogabile perciò ogni qual volta il legislatore decida di farlo e nonostante la Corte di cassazione abbia, più volte, valorizzato il suo contenuto, con importanti sentenze di cui si riconosce il pregio, ma che non sono sufficienti a garantire l'effettiva e costante applicazione del contenuto precettivo delle norme in esso contenute¹⁴.

La scarsa considerazione mostrata dal legislatore nei riguardi dei principi fissati dallo Statuto trova conferma nelle numerose violazioni che puntualmente si registrano in occasione dell'emanazione di provvedimenti di natura tributaria.

... omissis ...

Rebus sic stantibus, il nodo gordiano da sciogliere è dunque la collocazione dello Statuto dei diritti del contribuente all'interno della gerarchia delle fonti.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ribadisce, al riguardo, l'assoluta necessità ed urgenza di costituzionalizzare, quanto meno, i principi di irretroattività delle norme tributarie, di eccezionalità e di autoqualificazione delle norme interpretative in detta materia come pure il divieto di far uso della decretazione d'urgenza per l'istituzione di nuovi tributi o l'estensione soggettiva di quelli esistenti.

Per quanto concerne, in particolare, il principio di irretroattività, esso dovrebbe valere non solo per le norme di natura sostanziale, ma anche per quelle che, impattando sulla disciplina procedurale, cambiano di fatto le "regole del gioco" nel corso del periodo d'imposta. Dovrebbe essere chiarito che una norma per essere considerata di natura procedurale, ed avere dunque effetto retroattivo (sia pur nel senso di retroattività impropria), deve effettivamente incidere soltanto sui poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria e non anche sull'onere della prova.

Attraverso l'approvazione di una legge di rango costituzionale si eviterà dunque di intendere i principi fondamentali dello Statuto come una sorta di manifesto delle buone intenzioni, idoneo a condannare soltanto in astratto i comportamenti non esemplari del

legislatore, e si attribuirà finalmente loro quella forza cogente necessaria per ostacolarli in concreto.

3. RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE

In linea generale deve rilevarsi la situazione di profondo disagio venutasi a creare tra i contribuenti e i professionisti che li assistono per effetto di alcuni importanti provvedimenti normativi del 2006 che hanno di molto irrigidito il rapporto fisco-contribuenti.

Il riferimento è, innanzitutto al comma 14 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007¹⁵ che ha previsto l'approvazione¹⁶, con effetto dal periodo d'imposta 2006, di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

La fretteiosità con cui tali indici sono stati predisposti, dovuta all'improvvisa previsione normativa di renderli applicabili con effetto retroattivo sin dal 2006, è, senza dubbio, la causa principale della debolezza strutturale della stima dei ricavi e dei compensi emergente dagli stessi.

Carenze vieppiù aggravate dall'ulteriore previsione di non sottoporre i nuovi indicatori al parere preventivo della Commissione degli esperti, così come invece accade in sede di validazione dei nuovi studi di settore o delle versioni revisionate degli stessi.

Le criticità degli indicatori di normalità si sono rilevate, ben presto, così numerose da costringere l'Agenzia delle entrate ad ammettere che l'applicazione degli stessi *"potrebbe comportare stime oggettivamente sproporzionate rispetto alla effettiva situazione del*

contribuente”, nonché a predisporre un’elencazione, sicuramente non esaustiva, delle principali cause giustificative della non congruità dei contribuenti rispetto ai nuovi indicatori¹⁷.

Oltre a mostrarsi scarsamente attendibili, i nuovi indicatori di normalità economica risultano anche “grossolani” essendo stati costruiti “per studio” e non “per gruppi omogenei” di contribuenti, con risultati in termini di affidabilità e credibilità non proprio impeccabili.

Inadeguata anche la proposta, da ultimo, avanzata dal vice ministro all’Economia, on.le Visco, secondo cui per il periodo d’imposta 2006 l’adeguamento in dichiarazione agli studi di settore può essere effettuato *“tenendo conto del livello minimo dei ricavi derivante dall’applicazione degli indicatori di normalità economica, a condizione che tale livello minimo non sia inferiore al livello di congruità puntuale previsto dagli studi senza tener conto dell’effetto dei medesimi indicatori”*¹⁸.

Trattasi di soluzione insoddisfacente sotto il profilo sostanziale in quanto non “sterilizza” l’impatto degli indicatori di normalità economica sulla stima dei componenti positivi di reddito, richiedendosi comunque l’adeguamento al livello minimo dei ricavi derivante dall’applicazione di tali ultimi indicatori. Ma anche sotto il profilo procedurale la soluzione proposta risulta foriera di ulteriori difficoltà applicative, non evidenziando il software Ge.Ri.Co. lo specifico livello a cui doversi adeguare, in via transitoria, per il 2006, che invece deve essere ricercato ponendo a confronto due parametri: il ricavo o compenso “minimo” comprensivo dell’effetto indicatori (dato che viene evidenziato dal software nella maschera relativa all’analisi di congruità) e il ricavo o compenso “puntuale”

non influenzato dagli indicatori (dato evidenziato dal software nella maschera relativa all’analisi di normalità economica).

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti valuta con attenzione l’approvazione della mozione¹⁹ con cui il Senato della Repubblica impegna il Governo ad interpretare come “sperimentale” l’applicazione degli indicatori di normalità economica e conseguentemente a disporre che gli stessi vengano utilizzati al fine della costruzione delle liste selettive di controllo, senza nessun automatismo accertativo, ed auspica un radicale superamento dell’attuale disciplina più coerente con la natura giuridica degli studi di settore, quale strumento che necessita, ai fini della legittimità dell’accertamento, della dimostrazione da parte dell’amministrazione finanziaria dell’esistenza di “gravi incongruenze” tra quanto dichiarato e quanto stimato dallo studio, in conformità a quanto sancito dall’art. 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Alla luce anche dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, occorre dunque prevedere, innanzitutto, la partecipazione delle categorie interessate alla predisposizione degli indicatori di normalità economica, analogamente a quanto accade in sede di validazione degli studi di settore o di revisione degli stessi.

Sotto il profilo applicativo, si rende invece necessaria un’espressa previsione normativa che attribuisca agli indicatori la loro naturale funzione di strumento per la selezione delle posizioni “anomale” meritevoli di approfondimento, anziché finalizzato alla stima di maggiori componenti positivi di reddito.

Da eliminare, infine, il “pernicioso” effetto retroattivo degli studi. È noto che il software Ge.Ri.Co. attraverso cui è possibile

determinare i livelli di congruità dei contribuenti viene messo a disposizione soltanto in prossimità del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni, vale a dire ad un tempo in cui il periodo d'imposta "studiato" è già chiuso. La previsione, per legge, della necessità di approvazione degli studi entro un congruo termine rispetto alla chiusura del periodo d'imposta "studiato" avrebbe il pregio non solo di rendere più trasparente il rapporto fisco-contribuente, ma anche di evitare che gli studi di settore vengano piegati dalla maggioranza di turno ad un uso strumentale al mero recupero di gettito, come accaduto in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2007, la quale ipotizza un gettito superiore ai tre miliardi di euro dall'adozione dei nuovi studi di settore.

Diritto alla conoscenza degli atti

In merito al diritto del contribuente alla conoscenza degli atti a lui destinati, sancito dall'articolo 6 dello Statuto, occorre evidenziare taluni aspetti critici dell'attività di riscossione dei tributi, già oggetto di una recente interrogazione parlamentare alla Commissione finanze della Camera, in occasione della quale viene, tra l'altro, auspicata l'adozione di criteri e comportamenti unitari per effettuare l'iscrizione di ipoteca su beni immobili e per procedere al fermo amministrativo, riconoscendo al contribuente maggiori tutele e garanzie.

La normativa di riferimento in materia di fermo amministrativo di beni mobili registrati e di iscrizione di ipoteca (articoli 77 e 86 del DPR n. 602/1973), infatti, non solo non prevede un importo minimo iscritto a ruolo per l'utilizzo di tali strumenti di tutela erariale, ma neanche disciplina compiutamente la modalità di comunicazione al con-

tribuente dell'avvenuta applicazione della procedura cautelare.

Tale circostanza è fonte di notevoli disagi per i contribuenti interessati, a causa della natura fortemente invasiva dei provvedimenti in argomento.

L'uso sempre più frequente da parte degli agenti della riscossione di tali strumenti impone, pertanto, un intervento incisivo che faccia cessare i comportamenti non conformi alla legge ed allo stesso spirito dello Statuto in materia di tutela dell'affidamento e della buona fede.

Tutela dell'integrità patrimoniale

È necessario intervenire al fine di rimuovere le difficoltà operative e pratiche, rilevate dalla stessa Corte dei Conti, che impediscono, a sette anni dall'adozione della legge n. 212/2000, la completa attuazione dell'istituto della compensazione, introdotta dall'art. 8 dello Statuto come strumento generalizzato di estinzione dell'obbligazione tributaria.

Tutela dell'affidamento e della buona fede

In merito alla tutela dell'affidamento e della buona fede, sancita dall'art. 10 dello Statuto, è necessario sottolineare le continue e ripetute violazioni di detto principio da parte del legislatore.

A titolo esemplificativo, si richiama il recente intervento normativo²⁰ con il quale è stato modificato lo stesso comma 3 dell'art. 10 dello statuto, al fine di escludere tra le condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Con lo stesso intervento d'urgenza, peraltro, il legislatore, per timore che la discussione allora in essere a livello comunitario circa la legittimità dell'IRAP potesse incidere ne-

gativamente sull'entità dei versamenti eseguiti, ha sospeso la facoltà di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di violazione dell'obbligo di versamento dell'IRAP dovuta a saldo del periodo di imposta 2004, nonché in acconto o a saldo del periodo di imposta 2005, norma poi successivamente estesa anche ai versamenti in acconto e a saldo del periodo di imposta 2006²¹.

Infine, un esempio che dimostra quanto sia difficile attuare in concreto il principio di collaborazione tra fisco e contribuente si riscontra nell'attuale disciplina degli studi di settore.

Detto principio impone, infatti, all'Amministrazione finanziaria di garantire al contribuente il rispetto del contraddittorio in funzione di collaborazione e di difesa.

In sede di applicazione degli studi di settore, in particolare, non si può prescindere da un effettivo contraddittorio tra contribuente e amministrazione finanziaria, che si fondi sull'analisi della specifica situazione del contribuente e delle condizioni di esercizio dell'attività e che non si limiti, come purtroppo molto spesso accade nella prassi, all'offerta di uno "sconto" sull'accertato.

A tal fine, onde evitare i rischi di disparità di trattamento a livello nazionale, occorre fornire gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate di apposite procedure per rendere uniformi le fasi del contraddittorio.

Ulteriore problema da risolvere, al fine di rendere maggiormente proficuo tale fase procedimentale, è quello della mancata esplicitazione nei decreti di approvazione degli studi di settore della formula della funzione di regressione attraverso cui sono stimati i ricavi o compensi. Il contribuente infatti non ha la possibilità, in sede di contraddittorio, di difendersi di fronte alla pretesa tributaria, in quanto non conosce il ragionamento alla base

della stima dei ricavi o compensi puntuali.

Si tratta di una ingiustificabile omissione, che peraltro vizia l'avviso di accertamento basato sugli studi per l'insanabile difetto di motivazione che deriva dalla mancata illustrazione nell'atto dell'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione finanziaria in sede di rettifica.

Per risolvere tali inconvenienti occorre quindi che nei decreti di approvazione degli studi di settore sia esplicitata la formula di regressione per ciascun cluster di contribuenti e sia motivata la scelta delle variabili.

Inoltre, è necessario che i coefficienti di regressione, vale a dire le costanti nella funzione, siano giustificati nel loro importo al fine di consentire agli uffici dell'Agenzia delle entrate e ai contribuenti di confrontarsi in sede di contraddittorio.

Soltanto con una chiara esposizione delle formule matematiche utilizzate e delle ragioni che hanno indotto l'Agenzia a scegliere quelle variabili e non altre, ad utilizzare quella formula e non un'altra, ad inserire quei coefficienti di regressione e non altri, sarà possibile da un lato ritenere sufficientemente motivato l'accertamento basato sugli studi di settore, e dall'altro consentire all'ufficio periferico di applicare lo studio alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività da parte del contribuente.

Un intervento normativo in tal senso avrebbe il pregio di garantire, per un verso, il buon andamento e l'imparzialità dell'agire amministrativo, e dall'altro, l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, assicurando nel contempo piena effettività al principio del contraddittorio.

4. INTERPELLO E GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Diritto di interpello

L'istituto generale dell'interpello del contribuente, disciplinato dall'art. 11 dello Statuto, costituisce uno strumento agile nella procedura (con la previsione del silenzio-assenso in caso di inerzia dell'Amministrazione) e caratterizzato dalla certezza degli effetti giuridici che ne conseguono (nullità degli atti adottati in difformità rispetto alla risposta fornita dall'amministrazione finanziaria); presenta inoltre degli indubbi vantaggi in termini di efficienza e di miglioramento della capacità operativa, di riduzione di costi (economici e sociali) e di minore contenzioso.

Si auspica che l'interpello previsto dallo Statuto possa divenire l'istituto generale per la risoluzione di tutte le questioni interpretative ed applicative proposte dal contribuente, sia in via preventiva che di disapplicazione successiva della normativa fiscale. L'unificazione delle procedure di interpello presenta infatti il vantaggio di rimuovere ogni incertezza per il cittadino in ordine allo strumento da utilizzare per rivolgersi all'amministrazione finanziaria, restringendo così le ipotesi di inammissibilità dell'istanza e realizzando, d'altra parte, il contenimento della spesa pubblica²².

Garante del contribuente

In merito alla figura del "Garante del contribuente", di cui all'art. 13 dello Statuto, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti condivide pienamente i rilievi sottoposti alle Commissioni finanze della Camera e del Senato dagli stessi Garanti, per il tramite del Comitato di coordinamento.

Si ritiene, infatti, necessario attribuire al Garante una totale autonomia ed indipendenza nei confronti dell'Agenzia delle entrate, al pari di una vera e propria *Authority*. D'altra parte è essenziale potenziarne e defi-

nirne le attribuzioni, prevedendo che il Garante, al di là della mera possibilità di "richiamare" gli uffici al rispetto delle sue richieste, abbia il potere di sanzionare direttamente l'Amministrazione che non ottemperi alle sue indicazioni o non si conformi alle direttive da questi impartite.

In funzione deflattiva del contenzioso tributario, inoltre, il Garante del contribuente deve essere in grado di provocare l'avvio del procedimento di autotutela dell'Amministrazione finanziaria in relazione agli atti, segnalati dai contribuenti, che si presentino viziati da manifesti profili di illegittimità.

5. DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

La mancata emanazione del codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie, di cui all'art. 15 dello Statuto, costituisce una grave lacuna nel sistema di garanzie disegnato dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Occorre chiarire definitivamente che il contribuente, a fronte di comportamenti contrari ai principi dello Statuto posti in essere dal personale addetto alle verifiche fiscali, è titolare di autonome posizioni di diritto soggettivo, azionabili in via giurisdizionale e diretta.

L'intervento dell'Amministrazione finanziaria, anche a mezzo di circolari che impartiscono direttive di comportamento al personale, non può in nessun modo ritenersi sostitutivo dell'intervento del Ministero, previsto dalla norma statutaria, data l'efficacia meramente interna di tali atti.

Pertanto, si ritiene che l'emanazione del codice di comportamento risulti essere un

intervento necessario ed urgente per garantire al contribuente l'effettività e la pienezza della tutela contro l'uso illegittimo e distor-

to dei poteri istruttori da parte degli organi verificatori.

2) Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3) Cfr. la relazione concernente "Rapporti fisco/contribuenti: stato di attuazione dello statuto del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti-utenti", approvata con delibera n. 9/2007/G del 18 maggio 2007.

4) Cfr. art. 1, comma 1, legge n. 212/2000.

5) Comma 1 in ultimo citato.

6) Comma 1 in ult. cit.

7) Comma 2, cit. art. 1.

8) Art. 3, comma 1, legge n. 212/2000.

9) Comma 2, cit. art. 3.

10) Comma 3, cit. art. 3.

11) Art. 4 legge n. 212/2000.

12) Art. 2 legge n. 212/2000.

13) Cfr., tra gli altri, U. DE SIERVO, *Contributo al dibattito sulle norme sulla produzione normativa contenute in fonti primarie (a proposito del cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente)*, in "Osservatorio sulle fonti 2001", a cura di U. De Siero, Torino, 2002, pagg. 2 e seguenti.

14) Si vedano, tra le altre, le seguenti sentenze: 12 febbraio 2002, n. 17576, in cui la Suprema Corte ha evidenziato la "superiorità assiologica" dei principi dello Statuto, ragione per la quale gli stessi devono assumere una valenza ermeneutica vincolante per l'interprete. Affermano infatti i giudici di legittimità: "quale che possa essere l'incidenza dei quattro enunciati normativi contenuti nel primo comma dell'art. 1 della legge n. 212 del 2000..., complessivamente considerati, sull'efficacia delle disposizioni statutarie dal punto di vista del sistema costituzionale delle fonti, ... è certo, però, che alle specifiche "clausole rafforzative" di autoqualificazione delle disposizioni stesse come attuative delle norme costituzionali richiamate e come "principi generali dell'ordinamento tributario" deve essere attribuito un preciso valore normativo". E poiché "... il tratto comune ai quattro, distinti significati della locuzione "principi generali dell'ordinamento tributario" è costituito, quanto meno, dalla "superiorità assiologica" dei principi espressi o desumibili dalle disposizioni dello Statuto e, quindi, dalla loro funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l'interprete" ... "il dub-

bio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge n. 212 del 2000, deve essere risolto dall'interprete nel senso più conforme ai principi statutari"; sentenza 14 aprile 2004, n. 7080, in cui la Suprema Corte ha affermato che "ogni qual volta una normativa fiscale sia suscettibile di una duplice interpretazione, una che ne comporti la retroattività ed una che l'escluda, l'interprete dovrà dare preferenza a questa seconda interpretazione come conforme a criteri generali introdotti con lo Statuto del contribuente, e attraverso di esso ai valori costituzionali intesi in senso ampio e interpretati direttamente dallo stesso legislatore attraverso lo Statuto".

15) Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

16) Avvenuta con il citato decreto ministeriale 20 marzo 2007, pubblicato in S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007.

17) Si vedano, dapprima le circolari n. 31/E del 22 maggio 2007 e n. 38/E del 13 giugno 2007 ed, in ultimo, il comunicato stampa del 28 giugno 2007.

18) Cfr. il comunicato stampa del vice ministro all'Economia, on.le Visco, del 3 luglio 2007.

19) Cfr. Atto di sindacato ispettivo n. 1-00114, pubblicato il 21 giugno 2007 ed approvato dal Senato della Repubblica il 26 giugno 2007.

20) Cfr. art. 1 decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, conv. dalla legge 31 luglio 2005, n. 156.

21) V. art. 1 decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, con v. dalla legge 17 luglio 2006, n. 234.

22) In questa direzione sembra essere intervenuto, da ultimo, il decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17), che ha sancito la soppressione del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, per effetto dell'abrogazione dell'art. 21, comma 10, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La procedura di interpello antielusivo oggi risultante dalle modifiche intervenute alla norma risulta essere profondamente modificata e, nonostante i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la recente circolare n. 40/E del 27 giugno 2007, connotata da una preoccupante incertezza: la scelta preferibile sembra essere, a maggior ragione, un rinvio alla procedura e agli effetti di cui all'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Professionisti: Antiriciclaggio... Antiterrorismo. E poi?

di Giovanni Stella¹

*Consigliere Nazionale Dottori Commercialisti
Delegato all'Antiriciclaggio*

Premessa

Autorità, Signor Sottosegretario, Signor Presidente del Consiglio nazionale, Signor Presidente dell'Ordine di Roma, Colleghe e Colleghi vicini e colleghi collegati in videoconferenza in tutti gli Ordini d'Italia, il mio saluto e il mio ringraziamento per la Vostra presenza.

Io sono qui, voi siete qui, noi siamo qui in un *atto d'amore* verso la professione di dottore commercialista che amiamo sì da averla anteposta persino alla famiglia.

Mi sento schiacciato fra il peso dei relatori tutti che mi hanno preceduto e che hanno trattato esaustivamente l'argomento e l'intervento di chiusura del Sottosegretario On.le Lettieri che a me potrà replicare e non viceversa.

Perciò affido alla Vostra clemenza la pochezza del mio dire, certo come sono che darò l'impressione del *minus habens* sentendomi un vaso di terracotta fra tanti vasi di ferro. Ma non mi sento tuttavia un don Abbondio, e a Voi Giovani, tanti in sala e in tutte le sedi dislocate sul territorio nazionale, dico "Non abbiate paura di avere coraggio" e suggerisco un motto che Vi sorregga e sostenga: "Agisci come se dovessi morire subito, pensa come se non dovessi morire mai".

Vi dico subito che la "camomilla" sorbita sinora, siccome somministrataci specie durante i lavori della prima sessione, non solo non mi ha calmato ma mi ha innervosito, ci ha innervositi ancora di più perché i dottori commercialisti levano un grido di dolore

traumatizzati e aggrediti come sono sul versante normativo fiscale, dell'antiriciclaggio e ora anche dell'antiterrorismo.

Sul fisco: escalation ingiusta

Sugli aspetti fiscali assistiamo a una *escalation* legislativa di tipo schizofrenico.

Miriadi di adempimenti (molti inutili) gravano sul contribuente e su chi li assiste. I professionisti sono stati ridotti a una appendice, una *dependance* dell'Amministrazione finanziaria, senza retribuzione.

La sola cosa che ci viene data è la mortificazione di mezzo euro (cifra che ormai nessun barbone accetta poiché esigua) per ogni trasmissione telematica (il cui costo della trasmissione è sensibilmente superiore), aumentata di "un centesimo" a seguito dell'adeguamento Istat!

I nostri studi sono monitorati 24 ore su 24, si lavora ininterrottamente a servizio del fisco che non ci retribuisce (per servizi che il cliente non paga o malpaga), il tutto per attività non dovute dal professionista.

Questa Categoria ascrive a suo merito di aver contribuito sensibilmente alla crescita del Paese, che per noi è ancora Nazione e Patria, attraverso il precetto di cui all'art. 53 della Costituzione, avendo avuto cura di allevare lentamente i cittadini alla cultura della contribuzione fiscale nel rispetto della legge (e con l'utilizzo di tutte le leggi che consentono legittimamente risparmi d'imposta).

La cultura dell'evasione non ci appartiene.

Tutte le categorie hanno fatto ricorso allo strumento dello sciopero, previsto dalla Costituzione (artt. 39 e 40), tranne noi, che responsabilmente abbiamo ritenuto che l'attivazione di tale diritto in certi periodi dell'anno avrebbe messo in ginocchio le casse erariali, quindi lo Stato, abbarbirato com'è anche a un giorno di valuta, figuriamoci a non veder impingnare le proprie casse.

1) Testo della relazione tenuta al Convegno Nazionale dell'11 luglio 2007, tenutosi a Roma presso l'Hotel Hilton e diffuso in videoconferenza agli Ordini dei Dottori Commercialisti.

I nostri studi sono sull'orlo di una crisi nevrotica e a rischio di chiusura. Poi di quando in quando, arriva il solito ineludibile condono a scadenza più o meno programmato a premiare solo e soltanto gli evasori e a beffare i cittadini onesti anche noi che li assistiamo.

È giusto?

Antiriciclaggio:

a) evoluzione normativa

La normativa antiriciclaggio venne introdotta nel 1991 (con la 1ª Direttiva europea) col monitoraggio affidato al settore bancario, creditizio e assicurativo, specifico per controllare il flusso di denaro che attraversa i suoi canali.

Ma l'11 settembre 2001 il crollo delle torri gemelle crea un effetto a catena, che procura, soprattutto negli Stati Uniti una sindrome da terrorismo – sembra che gli americani abbiano perso le torri e anche ... la testa – che per trascinamento coinvolge poi l'Occidente, a cagione della “perdita” del simbolo della loro opulenza economica e anche, per certi versi, della loro forza di controllo sul Pianeta. Si scatena un clima da caccia all'untore, impossibile essendo viaggiare e accedere agli aeroporti.

Nel dicembre 2001 l'Europa emana la 2ª Direttiva, recepita (*rectius*: adottata) anche in Italia nel 2004, con la quale vengono estesi i soggetti interessati al monitoraggio e fra questi vengono chiamati all'appello i liberi professionisti nelle categorie di notai, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro.

Ma, mentre notai e avvocati vengono chiamati a monitorare solo una casistica limitata e ben precisa, tipizzata di 6 casi, i dottori commercialisti – per errore di “trascrizione” della nostra professione dal versante europeo in quello nostrano – vengono accorpati alle professioni contabili.

b) lo status delle professioni intellettuali

Va in proposito preliminarmente ribadito che questa normativa altera e scardina lo *status* delle professioni intellettuali, radicato da

“millenni” in un concetto che nella cultura occidentale neolatina vede il professionista al servizio del cliente nel rispetto delle leggi costituzionali e nell'applicazione delle leggi speciali, individuando quelle che sono a tutela dell'assistito. Professionista che risponde all'Ordine di appartenenza sotto il profilo deontologico, alla legge in generale come tutti i cittadini, alla propria coscienza come uomo e che deve individuare la soluzione corretta per l'assistito, anche nel difficile equilibrio di tutela delle ragioni dello Stato e rispetto del segreto professionale.

Tutto questo è stato sovvertito e si richiede al professionista di indossare anche i panni del pubblico ufficiale – che non gli competono –, di investigare alla Poirot o alla Sherlock Holmes (a seconda delle preferenze), panni che alterano il concetto di “professione liberale” e che portano persino alla “delazione”, fatto grave e che inverte il classico rapporto cliente - professionista.

Ma non basta. La 3ª Direttiva, in fase di attuazione, procura l'estensione della normativa anche all'attività di finanziamento del terrorismo, oltre che all'Antiriciclaggio.

Si pretende forse dai dottori commercialisti la cattura di Bin Laden?

Non vi è chi non vede come codesta *escalation* legislativa porti in sé evidenti profili di illogicità e assurdità nel coinvolgere i professionisti in tutto ciò che non gli appartiene essendo la formazione culturale, professionale, storica del professionista orientata diversamente da quanto richiesto.

c) A ciascuno il suo: gli Organi di investigazione

Nobili le finalità della norma: combattere il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Ma incongrue le scelte dei destinatari a chiedere e verificare il riscatto della legge.

A tali attività sono – da sempre – deputati gli Organi dello Stato specifici: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza. Insomma le forze dell'Ordine che, *ab initio*, vengono formate culturalmente, strutturalmente, professio-

nalmente, per il controllo, l'indagine, la repressione del crimine. Soggetti con specifica, acquisita, competenza che svolgono – retribuiti! – questi compiti.

Così il rischio – che è conseguente a una miriade di direttive, leggi, decreti, regolamenti, istruzioni, circolari e note – che già riempiono in ogni studio un intero armadio apposito, è che la finalità vera della norma venga vanificata, perché – di fatto – il destinatario della stessa non diventa il “riciclatore” o il “finanziatore” di difficile identificazione, che by passa persino noi, ma il professionista medesimo che, obbligato ad “adempimenti impossibili” (peraltro circostanza esimente, quando non anche causa di non punibilità anche in sede penale), si vedrà contestare, a ogni accesso dei verificatori, “inadempienze proprie”, per fatti interpretativi, che lo espongono al grave rischio di sanzioni pecuniarie e penali, e dovrà difendersi in sede amministrativa e penale con tutto ciò che ne consegue, stretto peraltro nella morsa che dall'altro lato trova pronto il cliente a promuovere un'azione di responsabilità civile, ove segnalato ingiustamente. Sarà infatti il Giudice a stabilire la buona fede o meno nella segnalazione: e per far ciò occorre un giudizio civile che si snoda in vari gradi e con le conseguenze del caso.

Le richieste di indispensabili modifiche alla normativa antiriciclaggio.

Le critiche e le modifiche indispensabili alla Direttiva da segnalare a chi di dovere – dolendoci in primo luogo di non essere stati chiamati a far parte della “Commissione Lettieri” sulla redazione del Testo Unico sull'Antiriciclaggio, nonostante le reiterate nostre richieste, atteso che noi dobbiamo applicare le norme alle quali ci è negato il contraddittorio con chi “a tavolino” provvede con estrema facilità a scrivere, prevedere, pontificare, e lavarsene le mani – sono “almeno” le seguenti:

- I dottori commercialisti sono iscritti dal 1992 in sede U.E. e al Ministero della Giustizia quale professione giuridica.

Hanno un percorso formativo (laurea, praticantato, esame di Stato) uguale a notai e avvocati, esercitano il patrocinio tributario e quindi esercitano il diritto di difesa tutelato costituzionalmente (art. 24).

A noi va demandata una casistica di fattispecie tipicizzate come le altre professioni gemellate sul percorso di formazione.

La disparità viola la norma europea e gli articoli 3 e 33, 5° comma della Costituzione italiana. Se costretti procureremo il pronunciamento del Giudice delle leggi italiane e/o della Corte di giustizia europea.

Un monitoraggio a 360 gradi è impossibile e inapplicabile.

- Le operazioni di tenuta della contabilità conto terzi “non” costituiscono “operazioni” ai fini dell'antiriciclaggio.

In tal senso anche le istruzioni operative U.I.C. (anche se poi con nota successiva ha fatto marcia indietro), che tuttavia essendo contenute in norme di rango terziario, vanno incluse in quelle di rango primario, pena il blocco immediato degli studi che registrano migliaia di documenti, di fatture al giorno e il cui “singolo monitoraggio” ne decreterebbe la paralisi.

Fra gli “esoneri” degli obblighi va previsto l'inserimento della tenuta della contabilità che esula dalla valutazione da parte del professionista del merito della operazione.

- Il Collegio sindacale è Organo Collegiale, perciò va escluso dalla normativa antiriciclaggio, essendo i professionisti dell'azienda a monitorarne l'attività.
- Il segreto sulla segnalazione è un segreto... di pulcinella.

Potendo, a norma dell'art. 3 bis della legge 197 del 1991, qualunque Giudice o P.M. in qualunque procedimento d'Italia chiedere l'acquisizione della segnalazione, questa fa emergere il nominativo del segnalante, che è esposto al ri-

schio dell'azione per danni. Valuterà il Magistrato in sede di causa la buona fede o meno della segnalazione.

- Il "sistema di valutazione del rischio" risulta essere un onere aggiuntivo non previsto dalla Direttiva.
- La generalità della definizione di "operazione sospetta" è inaccettabile e costituisce una inammissibile sorta di "norma in bianco".

Ritorna la necessità della tipizzazione.

- L'art. 648 *ter* – norma, anzi perla, tipicamente italiana –, sanziona una attività "non" da riciclaggio e cioè l'impiego di denaro proveniente da attività economico finanziaria non colposo.

La norma va espunta nel senso di eliminazione del reato presupposto.

- Il Decalogo della banca d'Italia non può essere condiviso poiché prevede come ipotesi il riciclaggio anche il semplice risparmio d'imposta.
- Il registro della clientela richiama alla memoria analogo registro istituito da Visentini nel 1984, e soppresso da Tremonti nel 1996, stante la sua inutilità e solo farraginosità. Se tenuto si chiede che vadano annotate solo le operazioni segnalate.
- L'estensione dai "professionisti" alle "attività", ha fatto entrare "in gioco" gli abusivi e/o presunti tali, con una "impropria legittimazione" di soggetti cioè che non soggiacciono alcun controllo ordinistico e che il legislatore non può equiparare ai professionisti ordinistici.
- La cultura della legalità che ci appartiene non deve essere scalfita.

Con siffatte norme i rischi di ogni ordine e specie sono enormi.

È a rischio la sopravvivenza della nostra professione.

Non credo sia giusto quanto sta accadendo. In ogni caso – chi può e deve – ne prenda subito atto. Diversamente gli effetti saranno devastanti, traumatici e non indolori per tutti.

Conclusioni

"A ciascuno il suo", titolò un suo libro il mio conterraneo Sciascia.

L'investigatore, l'inquisitore faccia il suo dovere e il suo lavoro, il professionista altrettanto: si tratta di lavori profondamente diversi.

Ognuno faccia quel per cui è stato formato e non indossi panni altrui.

L'abbassamento della soglia di utilizzo del denaro contante è un ulteriore colpo alla libertà di circolazione di persone e cose.

Dove si vuole arrivare?

Una legge sbagliata è peggio di una guerra perduta. Questa legge, così com'è strutturata, è inapplicabile se non subisce le modifiche richieste.

È doloroso da parte di chi – come noi – ha la *cultura della legalità*, trovarsi nella impossibilità di rispettare la legge.

Ad impossibilia nemo tenetur, dicevano i latini.

A mali estremi, rimedi estremi, diciamo noi.

Attiveremo tutti gli strumenti di legge per lottare sino in fondo con mezzi e modi "non violenti" come Gandhi e M.L. King, modelli di riferimento, che ci portiamo dentro, ci hanno insegnato.

Anche noi, come il pastore di colore, coltiviamo un sogno (*I have a dream*: "Che un giorno lassù sui monti della Georgia i figli degli ex schiavi siano seduti allo stesso tavolo della mensa assieme a figli degli ex schiavisti"): tramandare ai nostri figli il testimone della professione – che più volte, cadendo, abbiamo ripreso, prima per noi, ora per Voi Giovani – trasparente e puro come i nostri padri lo hanno consegnato a noi.

Il rischio, conclusivamente, è sempre quello di un tempo che fu: scambiare imposta con impostura, fisco con fiasco, lo Stato col participio passato del verbo essere.

Càpita nelle migliori famiglie, e più spesso di quanto non osiate immaginare.

Dalla terra di Pirandello, che mi ha dato i natali e mi ospita – usufruttuario – nel breve transito terreno, *così è se vi pare*. Ed anche se non vi pare.



Le indagini finanziarie ed i professionisti: oneri probatori e ipotesi sanzionatorie

di Massimo Conigliaro¹

Il Grande Fratello Fisco ci osserva.

È questa la sensazione diffusa tra i contribuenti all'indomani dell'entrata in vigore delle incisive norme in tema di indagini finanziarie. Si tratta dell'evoluzione delle disposizioni sui controlli bancari già esistenti, ma la decisa spinta propulsiva data dall'Amministrazione Finanziaria all'utilizzo dei nuovi poteri conferiti dalla legge, ha creato non poca apprensione nei contribuenti.

Ovviamente, per i cittadini onesti in regola con l'erario – la maggioranza – non c'è nulla da temere.

È pur vero, però, che nell'attività d'impresa, così come nel lavoro autonomo, chi “mangia fa molliche” e le nuove norme risultano sicuramente un valido supporto per l'azione di controllo. Il vero bersaglio è costituito, però, dagli evasori: contribuenti che si sottraggono al Fisco, non pagano le imposte e muovono notevoli somme in nero.

I dati relativi a tali fenomeni risultano davvero scoraggianti. Ben vengano quindi i controlli dei conti correnti bancari, delle polizze assicurative, dei leasing, degli acquisti a rate, non soltanto dei destinatari delle indagini, ma anche dei soggetti agli stessi riconducibili (coniuge, familiari, dipendenti, ecc.). Una imponente banca dati consentirà con un click di conoscere tutte le movimentazioni finanziarie,

reddituale e patrimoniale di ogni contribuente. Un lavoro di acquisizione dati al quale partecipano – a costo di pesanti sanzioni – banche, assicurazioni, operatori finanziari e tanti altri. Il tutto per creare un grande sistema informativo che dovrà contemperare la sacrosanta attività di controllo con la sicurezza dei dati ed il trattamento degli stessi nel rispetto della *privacy* di ciascun cittadino.

L'Amministrazione Finanziaria potrà utilizzare tale patrimonio ai fini dell'accertamento nei confronti del contribuente, le forze dell'ordine (Ministero dell'Interno, Direzioni Distrettuali Antimafia, ecc.) per le esigenze di giustizia nella lotta alla criminalità. Fini nobili per i quali non può che andare il plauso di tutti.

In ambito fiscale, però, si pone il problema della “lettura” di tali dati: l'Agenzia delle Entrate dall'analisi degli elementi acquisiti potrà desumere la violazione di norme tributarie facendo ricorso alle presunzioni, anche in assenza dei noti requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il legislatore, infatti, derogando alla disciplina codicistica, ha fissato una serie di regole in base alle quali determinati comportamenti dei contribuenti integrano la prova presuntiva senza bisogno di ulteriori supporti. Vero è che è consentita la prova contraria, ma non sempre è facile dimostrare la correttezza del proprio operato.

Il confronto tra Fisco e contribuente si preannuncia, quindi, serrato e spigoloso.

La legge Finanziaria 2005

È noto che prima delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2005, oggetto della richiesta era solo l'esame dei conti *intrattenuti* dal contribuente verificato. Oggi l'Amministrazione finanziaria può richiedere anche notizie sui rapporti inerenti, connessi e funzionalmente collegati ai conti di cui sopra: rapporti evidenziati

1) Sintesi della relazione tenuta ad Avola il 5.5.2007 nel corso del convegno dal titolo *I poteri del Fisco, le indagini finanziarie, i controlli dei conti correnti bancari: novità e prospettive*, organizzato dall'Asso.Doc con il patrocinio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa. L'intervento ricalca quello tenuto a Napoli il 14.02.2007 nel corso del convegno dal titolo *La manovra finanziaria 2007: poteri del fisco e difesa del contribuente*, organizzato dall'ordine dei dottori commercialisti di Napoli in collaborazione con il Commercialista Telematico e pubblicato su www.commercialistatelematico.it.

nel conto corrente, affidamenti, aperture di credito, mandati all'incasso, cessioni di crediti, garanzie prestate alla Banca dal contribuente e/o da terzi.

Le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 402 e 403, rispettivamente all'art. 32 del D.P.R. 600/73 e all'art. 51 del D.P.R. 633/72 consentono di richiedere alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie sia di gestione che di amministrazione, notizie e documenti relativi a **qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata**, ivi compresi i **servizi** prestati, con i loro clienti, e le garanzie prestate da terzi.

La nuova formulazione normativa amplia sia i soggetti destinatari delle richieste che le informazioni che possono essere richieste: non più solo copia dei *conti intrattenuti* con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi ma anche le singole operazioni poste in essere dai contribuenti *ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi*, consentendo così di ottenere tutte le informazioni e/o operazioni *fuori conto*.

Tra le modifiche normative in commento si pone, altresì, in evidenza anche la circostanza che dal 1° gennaio del 2005 i dati ed elementi acquisiti in sede di controllo bancario possono, ricorrendone i presupposti, essere posti a base sia per la ricostruzione di ricavi che di compensi, con ciò sciogliendo ogni dubbio circa il legittimo utilizzo di tali dati ed elementi anche nei confronti dei lavoratori autonomi, *spegnendo* il dibattito giurisprudenziale sul riferimento normativo ai solo *"ricavi"*, che avrebbe portato all'inapplicabilità della norma ai professionisti².

L'espressa estensione dell'ambito soggettivo di applicazione normativa ai lavoratori autonomi comporta che anche nei confronti dei professionisti sono considerati compensi i prelevamenti e gli importi riscossi, dei quali non viene indicato il beneficiario.

È evidente sul punto come la norma penalizzi il contribuente-professionista (in particolare quello in contabilità semplificata) che utilizza un unico conto corrente per le spese di studio e quelle familiari, arrivando alla diabolica presunzione (davvero difficile da superare) che i prelevamenti dal suddetto conto (magari per le spese quotidiane ovvero di svago) di cui non si dimostra il beneficiario si considerano compensi non fatturati! Ciò perché operando la famigerata doppia presunzione si arriva a ipotizzare che si tratta di prelevamenti destinati a sostenere costi non documentati ai quali faranno riscontro i relativi compensi in nero!

Credo che sul punto torneremo a scrivere fiumi di parole sul divieto di *prasumptum de praesumpto*, già ampiamente censurato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

La manovra estiva 2006

La c.d. manovra estiva 2006 (D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito con modifiche dalla L. 4.8.2006 n. 248) ha ulteriormente ritoccato la normativa, implementando il sistema dell'anagrafe tributaria con l'istituzione dell'*anagrafe dei rapporti* tra intermediari finanziari e contribuenti (art. 37, c. 4) e modificando l'art. 19 del DPR 600/73 relativo alle "scritture contabili degli esercenti arti e professioni" in base al quale gli stessi sono *"obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese"*. È previsto inoltre – come sappiamo – che gli incassi debbano avvenire in maniera tracciabile e quelli in contanti soltanto al di sotto di una certa soglia quantitativa, che varierà nel tempo dagli attuali 1000 euro ai 100 previsti a regime (dal 1.7.2009).

La Circolare 32/2006

Con la Circolare 32/2006 l'Agenzia delle Entrate, nel sottolineare la valenza della novella legislativa sui poteri di indagine finanziaria ai fini dei controlli fiscali, ha illustrato la **meto-**

dologia acquisitiva alla quale si devono attenere i verificatori e gli uffici periferici, evidenziando l'intento del legislatore di espandere la tendenza a capovolgere l'onere della prova, atteso che la Consulta ha statuito che la ricostruzione della capacità contributiva attraverso lo strumento presuntivo non viola l'art. 53 della Costituzione. In tale contesto, la legge ha anche eliminato la disparità di trattamento in materia di imposte dirette, fra imprenditori e lavoratori autonomi, stabilendo che ai fini della valenza presuntiva i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti od operazioni, intrattenuti o effettuate con gli enti creditizi e intermediari finanziari, in assenza dell'indicazione del beneficiario, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti – ricorrendone i presupposti – sia come ricavi che come compensi.

Le nuove norme hanno **ampliato il concetto di contribuente**, delineando il soggetto di effettivo riferimento delle potestà contemplate dagli articoli 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72.

In estrema sintesi – si legge nella Circolare 32/E – sono da considerare *contribuenti* o comunque destinatari, ai fini e per gli effetti dell'applicazione delle norme sulle indagini finanziarie, *non solo le persone fisiche o giuridiche, ma ogni altro soggetto, titolare o meno di situazioni giuridiche che costituiscono il presupposto del tributo, anche come destinatario unitario soltanto di accertamento e non anche di imputazione del reddito*.

Sono soggetti alle indagini finanziarie tutti i soggetti, **ad eccezione** di coloro che hanno usufruito della norma sul rimpatrio dei capitali (c.d. **scudo fiscale**) in regime di riservatezza: essi potranno infatti opporre la segretezza derivante dalla L. 23.11.2001 n. 409, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25.9.2001 n. 350 e successive integrazioni e modifiche.

Le indagini finanziarie: modalità di esecuzione

Sarà utile allora soffermarsi brevemente sulle modalità di effettuazione delle indagini finanziarie e sulla valenza probatoria ed utilizzo

dei dati acquisiti con le stesse.

Vi è stata una tale diffusione di tali nuovi poteri di indagine dell'Amministrazione, che un po' tutti viviamo nel timore che ogni nostra transazione bancaria, anche di importo modesto, sia immediatamente a conoscenza del Fisco.

Non è così.

È bene ricordare che gli intermediari finanziari (banche, poste, assicurazioni, broker, ecc.) hanno l'obbligo di rilevare e detenere i dati dei loro clienti. A regime, devono essere trasmessi mensilmente all'anagrafe tributaria:

- i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto ovvero dei co-titolari, nel caso di conti cointestati;
- i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.

I dati relativi allo sviluppo del conto corrente, alle operazioni o ai rapporti collegati, rimarranno nella disponibilità dell'intermediario finanziario.

Al momento di attivare un controllo, l'Amministrazione Finanziaria, previa autorizzazione dell'organo sovraordinato, verifica all'anagrafe tributaria l'*esistenza* di dati (o rapporti) relativi al contribuente oggetto di controllo. Acquisiti questi dati (per es. conti correnti intrattenuti con le banche X e Y, assicurazione in essere con W, acquisti a rate con Z, ecc.), il Fisco richiede all'intermediario finanziario – esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) – l'*entità* dei rapporti, ovvero lo sviluppo del c/c ovvero i dettagli delle operazioni tracciabili.

L'intermediario ha l'obbligo – pesantemente sanzionato in caso di inosservanza, da € 2065 a 20.658 di rispondere – sempre a mezzo PEC, entro 30 giorni prorogabili di ulteriori 20 e deve avvisare il contribuente. Tale informazione al contribuente costituisce un obbligo dell'intermediario e non dell'Amministrazione Finanziaria per cui – è stato sostenuto – la sua inosservanza non produce effetti sulla ritualità del successivo avviso di accertamento, ben potendo

in quella sede il contribuente svolgere le proprie difese.

L'art. 32, co. 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 e l'art. 51, D.P.R. 633/1972 disciplinano il potere dell'Ufficio di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti relativamente ai rapporti e alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti ovvero rilevati direttamente dalla Guardia di finanza e da essa trasmessi all'Ufficio stesso.

Non mi soffermo sulle modalità di svolgimento del contraddittorio né sulle cause giustificative che il contribuente può addurre per "spiegare" i dati dei conti oggetto di controllo, già egregiamente illustrati dal dott. Antico nella sua relazione.

Purtuttavia, proprio nell'ottica del contraddittorio, mi sia consentita una osservazione.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 32 precisa che il preventivo contraddittorio si configura come un «*passaggio opportuno per provocare la partecipazione del contribuente, finalizzata a consentire un esercizio anticipato del suo diritto di difesa, potendo lo stesso fornire già in sede precontenziosa la prova contraria, e rispondente a esigenze di economia processuale, al fine di evitare l'emissione di avvisi di accertamento che potrebbero risultare immediatamente infondati alla luce delle prove di cui il contribuente potesse disporre*»³.

Nonostante questa pregevole premessa, l'Agenzia, nel ribadire che – a termini di legge – l'esercizio di tale potere costituisce una **mera facoltà** dell'Ufficio e **non un obbligo** per l'Amministrazione procedente, ricorda che il mancato invito al contraddittorio **non inficia** la legittimità della rettifica.

Tuttavia, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, le ragioni di economia processuale, intesa quale possibilità di evitare inutili contenziosi, nonché la valorizzazione del contraddittorio preventivo potevano indurre l'Amministrazione finanziaria a prevedere a regime tale strumento già nella fa-

se precontenziosa – magari come *good practice* –, in attesa che il Legislatore ne preveda, nell'ottica del principio dell'affidamento e della buona fede, l'**obbligo** di legge.

Pertanto, per il funzionario tributario è più agevole rinunciare a formulare un rilievo all'esito del contraddittorio preventivo, piuttosto che annullarlo dopo avere emesso l'avviso di accertamento. In questi casi, infatti, l'esercizio dell'autotutela non è sempre così diffuso, comporta l'assunzione di maggiori responsabilità (dovendo annullare quanto precedentemente riscontrato da altro funzionario o verificatore) e necessita di un'adeguata motivazione.

UTILIZZO DEI DATI ACQUISITI E VALENZA PROBATORIA

La documentazione acquisita sarà analizzata a cura dell'organo procedente al fine di verificare se le movimentazioni finanziarie (attive o passive) siano coerenti o trovino riscontro nella contabilità del contribuente, ovvero non siano imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito o della base imponibile Iva, come anche, con riguardo alla persone fisiche, non siano compatibili con la complessiva capacità contributiva.

Qualora alle predette movimentazione non sia possibile dare «immediata rilevanza e conclusione ai fini dell'accertamento» l'Ufficio, «pur nell'ambito delle sue autonome valutazioni discrezionali», interpellierà il contribuente.

Nel contraddittorio – rileva la C.M. 32/E/2006 – sarà data valenza giustificativa a tutti i documenti provenienti dalle Amministrazioni dello Stato ovvero dai soggetti terzi in qualità di parte di rapporti contrattuali di diversa natura, tenendo in ogni caso conto della specificità di ogni singola imposta: la giustificazione ai fini Iva di un movimento bancario può, infatti, non essere automaticamente significativa ai fini reddituali. La novella legislativa prevede che i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di tali rapporti od

operazioni e non risultanti dalle scritture contabili, nel caso in cui il soggetto controllato non ne indichi l'effettivo beneficiario, sono considerati ricavi o compensi e accertati in capo allo stesso soggetto.

QUESTIONI APERTE PER I PROFESSIONISTI

Il novellato art. 19 del DPR 600/73, che impone agli esercenti arti e professioni l'utilizzo obbligatorio di un conto corrente per la gestione della propria attività, lascia aperte alcune questioni, una delle quali di non poco momento.

Entro quale termine occorre versare le somme incassate in contanti?

Quale sanzione si applica nel caso di mancato utilizzo del conto corrente da parte del professionista?

Due domande per le quali la norma non ha previsto una chiara risposta.

E se la mancanza di un termine entro il quale versare in banca le somme incassate in contanti – disposizione che, di fatto, vieta ai professionisti di disporre anche di una piccola cassa per le spese di importi irrisori – può non destare troppe preoccupazioni, atteso che si potrà sempre sostenere di essere ancora in termini per effettuare l'eventuale versamento, maggiore apprensione è – a mio modo di vedere – da ricondurre alla seconda questione.

È da rilevare innanzi tutto l'anomalia di una disposizione di legge che, tra le *scritture contabili* obbligatorie per i professionisti, introduce – anche per i soggetti in contabilità semplificata, che sono la maggioranza – un obbligo che contabile di certo non è: quello della tenuta di un conto corrente ove far affluire i compensi percepiti e dal quale effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese.

Disposizione alla quale non è legata alcuna espressa sanzione. Sul punto vi è quindi chi sostiene che, in assenza di specifica norma, l'eventuale inadempimento non è sanzionabile. Tesi questa suggestiva, sicuramente da sostenere in giudizio, ma ovviamente rimessa all'ap-

prezzamento del giudice.

È possibile sostenere – probabilmente a ragione – che l'ipotesi è sanzionabile ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 471/97 (da 1.032 a 7.746 euro) per irregolare tenuta delle scritture contabili. Soluzione forse più logica.

Il timore è che l'amministrazione finanziaria possa arrivare a sostenere che il mancato assolvimento di un obbligo "contabile" (quale potrebbe forzatamente essere definito quello della mancata tenuta del conto corrente, facendo affidamento in particolare sulla sua collocazione precipua nell'art. 19 del DPR 600/73), possa comportare – come ulteriore *sanzione indiretta* – la possibilità di un accertamento induttivo. Ipotesi questa che sarebbe particolarmente penalizzante per il contribuente. Vi sarebbe peraltro da comprendere la gradazione di tale eventuale sanzione: se, cioè, è possibile arrivare a tale conclusione (accertamento induttivo) nel caso di totale assenza di conto corrente ovvero nell'ipotesi di mancato utilizzo dello stesso per un certo numero di operazioni.

Si tratta di una questione delicata che sarebbe opportuno risolvere rapidamente ed in modo ragionevole – magari con un'*illuminata* interpretazione ministeriale ovvero con una modifica legislativa – per evitare un dispendioso contenzioso.

Ugualmente ambigua è la disposizione che prevede l'obbligo per il professionista di versare nel proprio conto corrente tutte le somme riscosse (art. 19, c. 3, DPR 600/73) e, dunque, anche i piccoli importi in contanti, con ciò costringendo al versamento anche di tali somme nel conto corrente.

In pratica può accadere che un professionista che al mattino incassa una fattura di 300 euro ed il pomeriggio deve effettuare una spesa di pari importo, per il pagamento di beni o servizi attinenti all'attività, sia costretto a recarsi in banca e versare tale somma per assolvere all'obbligo di legge, per poi – pochi minuti dopo – prelevarla al fine di poter effettuare il pagamento del pomeriggio, con il rischio, peraltro,

di non poter adeguatamente documentare il beneficiario del pagamento in contanti.

Come vedete, si tratta di limitazioni notevoli all'uso del contante.

CONCLUSIONI

Che piaccia o meno, credo che dovremo rassegnarci all'idea che il Grande Fratello Fisco osserva tutti i nostri movimenti finanziari. Fatto che, da bravi cittadini e onesti contribuenti quali siamo, non dovrebbe preoccuparci più di tanto.

Ciò che invece non è accettabile è continuare ad assistere all'evoluzione di un sistema normativo che valorizza sempre più le presunzioni semplici alle quali – derogando ai requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 del codice civile – si attribuisce valenza di presunzioni relative a favore dell'Amministrazione Finanziaria e che spostano in ca-

po al contribuente oneri probatori non sempre facili da assolvere.

Ogni tanto bisognerebbe anche presumere che non tutti i contribuenti sono... evasori!

2) Sul tema cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 11094 del 6.10.1999, emessa il 3.6.1999, che ritiene, invece, applicabile anche ai professionisti autonomi la norma che considera compensi i prelevamenti e gli importi riscossi dei quali non viene indicato il beneficiario.

3) Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, le ragioni di economia processuale, intesa quale possibilità di evitare inutili contenziosi, nonché la valorizzazione del contraddittorio preventivo potevano indurre l'Amministrazione finanziaria a prevedere a regime tale strumento già nella fase pre-contenziosa, in attesa che il Legislatore ne preveda – nell'ottica del principio dell'affidamento e della buona fede – l'obbligo di legge. Sia consentito, sul punto, il rinvio a M. Conigliaro, Indagini finanziarie: poteri incisivi ed applicazione retroattiva in *La Settimana fiscale* n. 42/2006, pp 13 e ss.; *id.*, Nuove indagini finanziarie. Garanzie del contribuente e utilizzo dei dati acquisiti in *La Settimana fiscale* n. 43/2006, pp 16 e ss.; *id.*, Il contraddittorio preventivo negli accertamenti bancari: opportuno, ma non obbligatorio, in www.commercialistatelematico.it, ottobre 2006.

SOGEAS

SOCIETÀ GESTIONE ACQUE SIRACUSA

Servizi idrici integrati



SOGEAS S.p.A.

96100 Siracusa, Via per Floridia, 14 - Tel. 0931.481311

www.sogeas.it

Biblioteca

MARIO CALABRESI

Spingendo la notte più in là

Mondadori, Milano 2007, pp. 113, € 14,50

Ebbene sì. È la seconda volta che piango leggendo un libro. La prima si annida nei miei ricordi d'infanzia: *Cuore* di Edmondo de Amicis.

Ora Mario Calabresi con *Spingendo la notte più in là* per quanto e come racconta fa inumidire le mie guance.

Il tempo allontana, sedimenta, sbiadisce, attenua, modifica..., eppure lavora piano ma fino, di raspa e di lima e alla fine riporta tutto all'essenziale, al cuore, alla sintesi efficace dei fatti.

Già, il tempo. Mi porto indietro, in quel tragico 17 maggio 1972, quando, ventitreenne, da poco laureato, ero in procinto di entrare nel mondo della professione.

Uscivo dall'Ordine di Catania, città dell'Ateneo, laddove avevo consegnato i documenti per l'iscrizione all'Albo, deliberata poi dal Consiglio con decorrenza 23 maggio, e al volante della Cinquecento azzurra guadagnavo la via del ritorno – ancora una volta dopo quattro anni di via vai in Facoltà – verso casa, a Capo Sud d'Europa.

La "notizia" appresa dal giornale radio mi fece agghiacciare.

Quel che per lungo tempo era stata una ipotesi temuta, scongiurata, palesata, ora – purtroppo – era notizia, fatto accaduto. Simpatizzavo nella destra politica e ne fui tremendamente colpito; dovetti fermarmi ad un bar per una sosta prima di riprendere la via.

Il giorno dopo, Giorgio Almirante, con un duro discorso tenuto al Teatro Lirico di Firenze, reclamò a gran voce – interprete dei sentimenti immediati della gente – la pena di morte per i delitti particolarmente efferati, come quello che il dì precedente aveva traumatizzato l'intera Nazione.

Già, la pena di morte. Una sanzione non tanto civile, anzi affatto civile, che pur esiste in paesi civili come il nostro (basti pensare agli USA) e che se fosse stata vigente in Italia, forse avrebbe chiuso definitivamente, nel modo più adeguato, una delle pagine più nere nella storia di questa Nazione, che per alcuni di noi ancora è Patria.

Ma la civiltà giuridica vuole che lo Stato non debba uccidere i suoi assassini, i quali, a loro volta, continuano imperterriti – anche perché manca "quel deterrente" – a uccidere le istituzioni e i loro figli.

Sicché fu Almirante ad essere "processato" subito e in sede politica, lui per primo, non i responsabili dell'omicidio brutale, violento, vigliacco, di Luigi Calabresi, commissario di polizia, fedele servitore dello Stato.

Sono 35 anni che la memoria di quest'uomo viene costantemente infangata da quanti allora – come ora, sotto mentite spoglie, correi morali di quegli "anni di piombo" – avevano dichiarato guerra armata allo Stato, pretendendo oggi persino le scuse e la resa incondizionata di questo, con un *de profundis* della civiltà giuridica e forse della civiltà *tout-court*. Il mezzo? Le pressioni, immonde e immorali volte alla concessione della grazia, non richiesta, da chi si rifiuta di accettare il giudizio della Giustizia, si rifiuta di ammettere pubblicamente il suo feroce delitto, ad alcuno chiede perdono, anzi pontifica, dalle pagine di giornali e riviste a larga tiratura, su tutto e su tutti gli argomenti, ad eccezione di quel che riguarda lui e i suoi complici in quel drammatico 17 maggio. Un bell'esempio per le giovani generazioni!

Non meritava tutto questo Luigi Calabresi, colpevole solo di amare la sua adorata famiglia, di servire con umiltà e senso del dovere lo Stato in condizioni non soltanto difficili, ma addirittura in assetto di guerra, in un periodo in cui la Repubblica era assediata da criminali in perenne lotta armata, e perciò in *Lotta Continua* (vale anche come testata giornalistica alla cui direzione c'era colui che oggi attende la grazia non richiesta, ma da concedersi con arrendevole atto unilaterale e perciò anche le scuse dello Stato).

Perché, di fatto, mai sono state rinnegate quelle idee di lotta armata i cui semi e i cui esiti sono rimasti indelebili nell'animo di chi, destinatario di una pena oggi sospesa... per motivi di salute (?), si vorrebbe gratificare con un atto non di clemenza, ma di resa.

Concedere la grazia in via unilaterale a chi in atto, salute permettendo..., ha diritto di libera circolazione sul territorio nazionale, di frequentare convegni, di insultare lo Stato e persino chiamarlo, con messaggi cifrati in correttezza e connivenza su circostanze e fatti non provati né provabili, significherebbe uccidere una seconda volta il commissario Calabresi.

Il libro. Lo cerco a Roma nella libreria Feltrinelli a Piazza Esedra. I grandi stand sono pieni di altre pubblicazioni, questo non lo trovo. Una signorina mi indica il piano superiore e lo trovo nelle scale accanto ad altri titoli.

Lo prendo con mano assai delicata e l'emozione mi coglie già vedendo la foto di copertina, che ritrae Gemma Calabresi su un prato coi tre figli piccoli.

Lo tengo affettuosamente incamminandomi verso piazza di Spagna, nei cui dintorni c'è un Convegno al quale debbo prendere parte.

Entro nel Caffè Greco, in via dei Condotti, e vado ad occupare il posto solitamente riservato a Giorgio de Chirico, che abitava a pochi passi e la cui casa museo visitandola mi ha procurato uno stato emozionale che ancora perdura...

Chiedo un caffè, sfoglio il libro, ne comincio la lettura che debbo interrompere.

Sono lacrime quelle che scendono giù. Debbo parlare poco dopo, perciò recuperare serenità. Lo faccio con il libro sul tavolo e la mia mano sopra. Mi dà una carica di umanità che mi consente di dire al meglio ciò che debbo su un argomento tecnico, l'Antiriciclaggio.

In aereo a sera proseguo, e così a casa fino a notte fonda. Quanti ricordi..., quante novità lette che mi fanno rabbrivire, ma anche ferocemente arrabbiare.

Con la moviola della memoria rivedo gli "anni di piombo", il periodo buio, "la notte della Repubblica".

Le brigate rosse, la sinistra extra-parlamentare, avevano dichiarato guerra allo Stato.

Si sparava, si uccideva, si facevano attentati in clima di terrore che imperversava nel Paese.

Giuseppe Pinelli, anarchico, interrogato in questura per la strage di Piazza Fontana, muore cadendo dalla finestra: si è buttato giù lui, giurano i poliziotti in stanza; no, è stato il commissario Calabresi a scaraventarlo dalla finestra, grida in coro la sinistra.

Luigi Calabresi – è stato accertato definitivamente – non era in quella stanza al momento del fatto, era in un'altra parte del palazzo, a far firmare i verbali ad Allegra.

"Tutti lo scagionarono, ma non servì a nulla di fronte al delirio".

Calabresi in realtà era stato condannato da "lorsignori" ancora prima. Era, doveva essere lui, il capro espiatorio. Basta sfogliare le rassegne stampa dell'epoca.

Lotta Continua il 6 giugno 1970 scriveva: "Questo *marine* dalla finestra facile dovrà rispondere di tutto.

Gli siamo alle costole, ormai, è inutile che si dibatta come un bufalo inferocito", e il 1° ottobre 1970: "Siamo stati troppo teneri con il commissario di polizia Luigi Calabresi. Egli si permette di continuare a vivere tranquillamente, di continuare a fare il suo mestiere di poliziotto, di continuare a perseguire i compagni. Facendo questo, però, si è dovuto scoprire; il suo volto è diventato abituale e conosciuto per i militanti che hanno imparato ad odiarlo. E il proletariato ha già emesso la sua sentenza: Calabresi è responsabile dell'assassinio di Pinelli e Calabresi dovrà pagarla cara".

Gli altri giorni, gli altri titoli e contenuti non si distanziano molto da quanto sopra.

L'odio resta. Il 12 dicembre 1984, a Milano, anniversario della strage di piazza Fontana un gruppetto di un corteo scandisce lo slogan "Ca-la-bre-si a-ssa-sino".

Luglio 2004 a Genova in un volantino è scritto: "Basta menzogne! Luigi Calabresi era un torturatore. È lui che ha ucciso Pinelli gettandolo dalla finestra della questura di Milano. Addestrato dalla Cia è stato uno

dei più spietati boia della storia italiana. La sua uccisione è stato un atto di giustizia, checché ne dicano i parenti piagnoni: si sa che anche i boia hanno una famiglia... Ci auguriamo che ci siano ancora 17 maggio e che tutti i boia come lui facciano presto la stessa fine".

Gente che scrive e pensa queste cose merita il ... perdono? Chi era – e rimane – l'ideologo di queste idee?

Siamo già rispettivamente 12 e 32 anni dopo... ma l'odio continua.

Già, l'odio. Verso un uomo che faceva soltanto e semplicemente il suo dovere di fedele servitore dello Stato, che aveva una famiglia composta da una moglie adorata, due figli e uno in arrivo.

Due colpi di pistola, uno alle spalle e uno alla nuca quel terribile 17 maggio lo freddarono appena uscito di casa per recarsi a lavoro. Spararono alle 9,15 mentre apriva la portiera della Cinquecento blu della moglie.

Alle spalle e alla nuca, come vigliacchi, oltre che barbari e feroci assassini. Vigliacchi imbevuti di odio e di "ideologia" somministrata a stillicidio, giorno dopo giorno, da chi non avrebbe mai dovuto avere il diritto di cittadinanza nel territorio dello Stato che ha lottato fino allo spasimo.

Da chi prima e ancor più che alle accedere stanze del carcere avrebbe meritato una visita collegiale di psichiatri di fama internazionale per accertare cosa c'è dentro quella personalità delinquenziale irreversibile.

Il libro narra il dramma umano, familiare, inenarrabile, del dolore della signora Gemma e dei figlioli che si trovano di colpo soli, tremendamente soli, abbandonati da tutti. Perché gli italiani siamo fatti così. La gente aveva ed ha grande rispetto per la memoria di Calabresi e per la sua famiglia, ma la codardia impedisce di manifestarlo pubblicamente e platealmente, per paura di esporsi.

Gemma, moglie fedele e inconsolabile, aveva 23 anni quando perdette Luigi e restò sola con due bambini e uno in arrivo. Una famiglia con un contegno e un comportamento modello da emulare.

La figlia Antonia dice della madre: "Da trent'anni è un fantasma, è assente, ha paura di tutto: non esce, non si compra nulla, mai un viaggio, mai un ristorante".

Finalmente, anche se con spaventoso, colpevole ritardo, le istituzioni si sono ricordate di Luigi Calabresi e poco tempo fa a Milano gli hanno dedicato un cippo alla memoria.

Alla memoria di chi giace sotto terra da più di un terzo di secolo. E alla presenza di chi è latitante a Parigi, di chi ha ricevuto la grazia richiesta e di chi ne ordinò l'assassinio – l'ideologo, perciò il più pericoloso – oggi in attesa di grazia non richiesta mentre se la gode gozzovigliando e scrivendo per dettare il verbo ai giovani. Ignari di tutto.

Giovanni Stella

NOVITÀ FISCALI? 'il fisco' RISPONDE

Opere dirette
da Pasquale Marino

QOL il fisco QUOTIDIANO ON-LINE

IL 'MONDO FISCALE ON-LINE'
CONTINUAMENTE AGGIORNATO.



Solo
€ 245,00
anziché ~~€ 295,00~~

entrambi
solo
€ 368,00
anziché
~~€ 620,00~~

il fisco **PLATINO**

IL 'KIT FISCALE' PER I MIGLIORI
PROFESSIONISTI TRIBUTARI.



Solo
€ 285,00
anziché ~~€ 325,00~~

- Articoli e commenti
- Sentenze
- Circolari e note
- Risposte ai quesiti
- Scadenario tributario
- News
- Leggi e decreti tributari pubblicati sulla G.U.
- Documentazione esplicativa
- Monografie tributarie applicative di approfondimento

- 'il fisco' settimanale
- I Pockets legislativi
- 'Impresa commerciale industriale' mensile
- 'Rassegna tributaria' bimestrale
- 2 CD - Rom con le 'Raccolte Semestrali' delle riviste 'il fisco' e 'Rassegna tributaria' 2007
- 'Indici' volume

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PER RICEVERE UN DIMOSTRATIVO
CONTATTI L'AGENTE DI ZONA
PER ENNA, CALTANISSETTA,
RAGUSA E SIRACUSA:**

MARCO AREZZO

Via Roma, 52 97100 RAGUSA

TEL. 0932.686700 - CELL. 338.8388890

E-MAIL: marezco@agenziawkiprofessionale.it

il fisco Oltre 30 anni
di certezza
tributaria